

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BOOKSHOP E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUDIOGUIDE ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI - CIG A01FFE1B44
CHIARIMENTI**

N. 4

Chiarimento n. 11

DOMANDA

Buonasera, In relazione al pagamento dell'imposta di bollo, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI (costituendo o costituito), esso debba essere corrisposto esclusivamente dalla sola mandataria.

Si chiede di precisare il paragrafo non specificato alla lett. e) di pag. 31 del disciplinare (ove è indicato "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata").

Si chiede di confermare che la norma di cui a pag. 31 del disciplinare (secondo cui il PEF deve essere elaborato tenendo conto del flusso dei visitatori stimati indicati nell'allegato 7), non vincola l'offerente ad utilizzare, nel proprio PEF, i ricavi stimati da codesta Amministrazione.

Si chiede di confermare che, in caso di costituendo RTI, la dichiarazione resa da ciascun concorrente, di cui al punto 14.3 del Disciplinare, debba riferirsi all'art. 68 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 36/2023 (e non al previgente art. 48, comma 8, come riportato).

RISPOSTA

- Si conferma che in caso di partecipazione in RTI (costituendo o costituito) l'imposta di bollo può essere corrisposta dalla sola mandataria;
- Il paragrafo non specificato alla lett. e) di pag. 31 del disciplinare fa riferimento ai costi della manodopera di cui al paragrafo 3 (pag. 3) del disciplinare;
- Si conferma che, per l'elaborazione del PEF, il concorrente dovrà considerare come vincolante il solo dato relativo ai flussi dei visitatori stimati. Il dato relativo ai ricavi stimati può invece essere modificato;
- Si conferma che, per mero errore materiale, è stata indicato a pag. 14.3 del Disciplinare un riferimento al previgente Codice degli appalti. Il riferimento normativo deve quindi ritenersi sostituito con la corrispondente previsione del d.lgs. 36/2023.

Il RUP
Salvatore Zaza